

STUDIO LEGALE
AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
Via Cimarosa, 13 – 03043 CASSINO (Fr)
Tel e fax 0776/25570
Email doloresbroccoli@hotmail.com
doloresbroccoli@pec.avvaticassino.it

TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE LAVORO

R.G. 700/12- DOTT. VERASANI – UDIENZA 26.2.2014

**NOTE CONCLUSIVE e CONTESTUALE ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE
MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Per il Prof. **Marco de Gasperis**, nato a Roma il 20.1.1976, residente in Castelliri nella Via Santa Maria Salome 114, C.F. DGSMRC76A20H501Q, rappresentato e difeso, per procura a margine del calce al ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it, e Maria Dolore Broccoli, C.F. BRCMDL79M64C034W, PEC doloresbroccoli@pec.avvaticassino.it, tel./fax 0776/25570,

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;
- AMBITO TERRITORIALE DI FROSINONE, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Dirigente *pro tempore*;

- RESISTENTI

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, ma non in costanza di nomina, attribuendo allo stesso nella classe concorsuale A 047 punti 131 piuttosto che 119.

- Come rilevato dal Giudice in data 3 dicembre 2013, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i docenti che – in virtù dell'attribuzione dei 12 punti nella classe di concorso (A047) prescelta dal Prof. MARCO DE GASPERIS – sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente**;
- I controinteressati **NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo**, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli **aa.ss. 2011/14**, dell'**Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone**, relativamente alla **classe concorsuale A047**, nei quali il **ricorrente ha chiesto di riversare i 12 punti**;
- I controinteressati, infatti, sono anche **tutti docenti che**, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia **nel mese di aprile del 2014**, avranno formulato domanda di **trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone**, relativamente alla **classe concorsuale A047**.

RILEVATO CHE

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile**, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per **l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Frosinone, classe concorsuale A047**;
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo**, del codice di procedura civile "*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami*".

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il Prof. **Marco De Gasperis**;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il **TAR Lazio**, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica

riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del MIUR all’indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso **ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso di tale pubblicazione con contestuale differimento dell’udienza di discussione fissata per il 26.2.2014.

Cassino, li 3.02.2013

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

Avv. Maria Dolores Broccoli